PATTO PER LA CORONA
www.italianimonarchici.it

Statuto Associativo

TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1
Costituzione, durata e sede

Si è costituita liberamente e con durata illimitata l'Associazione culturale, politica e apartitica e senza scopo di lucro, con finalità sociali, storiche e culturali denominata "PATTO PER LA CORONA", la cui sede legale coincide con la residenza del Presidente in carica.

Art. 2
Attività, scopi e finalità

Le finalità della presente Associazione, di carattere culturale, storico e politico allo scopo di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione alcuna, sono rivolte alla promozione dei valori del Risorgimento e alla divulgazione della Storia nazionale, nonché all'approfondimento dell'Istituto monarchico come forma dello Stato in tutte le branche del sapere, dalla filosofia e il diritto alle arti, alla politica e all'attualità, risaltando il valore fondante e unificante svolto dalla millenaria Casa di Savoia nel nostro Paese nella sua storica salvaguardia dei supremi valori della Libertà, Unità e Democrazia.

Ciò la presente Associazione si prefigge di portare avanti per mezzo di attività quali, ad esempio:

- Convegni, eventi, manifestazioni, mostre ed esposizioni museali di cimeli o collezioni
- Commemorazioni e celebrazioni alla memoria
- Collaborazioni strette con altre realtà mosse dalle medesime finalità
- Costituzione di comitati, gruppi di studio, di ricerca e di attualità
- Corsi di preparazione, di approfondimento o perfezionamento
- Attività editoriale per la pubblicazione di una rivista o bollettino e atti di convegni
- Attività sociale, di carità e beneficenza verso la collettività
- Attualizzazione del concetto di Monarchia

Art. 3
Della Casa Reale

L'Associazione, nel rispetto delle Regie Patenti, emanate da Vittorio Amedeo III nel 1780 e ancora oggi in vigore, riconosce al Re Umberto II la successione come Capo della Real Casa di Savoia del Principe Amedeo di Savoia, già Duca d'Aosta, quindi di Sua Altezza Reale il Principe Aimone, Duca di Savoia, coi suoi Reali successori. Il presente articolo è immodificabile.

Art. 4
Dei simboli

L'Associazione adotta per simbolo la coccarda "*Blu Savoia*". Lo stemma è formato dalla stessa azzurra coccarda con lo Scudo di Savoia e la scritta "Italiani Monarchici" in petto con al di sotto la denominazione associativa "Patto per la Corona" con banda Tricolore.

Come Inno è adottato "*la Coccarda*", l' "*Inno al Re*" scritto dall'On. Giuseppe Bertoldi su musica di Luigi Felice Rossi, composto nel 1847 per il Re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia.

L'Associazione festeggia la sua festa sociale il 23 novembre in onore della Beata Margherita di Savoia (1382-1464), Marchesa del Monferrato

Art. 5
Delle altre Case

Quanto descritto all'Art.3 Tit. I non inficia l'aspirazione dell'Associazione a collaborare anche con altre Case europee, di tutto il mondo o italiane di tipo preunitario, purché legittime secondo il proprio diritto dinastico, al fine di promuovere il valore storico e sociale di queste realtà.

TITOLO II – DELLA STRUTTURA

Art. 6
Dei Soci

All'Associazione potrà aderire chiunque abbia maggiore età e i minorenni muniti dell'autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci in conformità alle leggi. La domanda può essere rivolta a tutti gli organi associativi nazionali o regionali, anche da italiani presso le terre irredente, all'estero o ancora da stranieri. Per quanto riguarda i criteri di esclusione vige il regime sanzionatorio di cui al Titolo IV, che descrive diritti e doveri dei soci. L'insieme dei soci forma l'Assemblea dei Soci, che elegge le cariche nazionali tramite un Bando di cui all'Art. 10 presente Titolo II. Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito. Vigono le norme di incompatibilità e ineleggibilità di cui agli Artt. 20 e 21 Tit. IV.

Art. 7
Della Dirigenza

La Dirigenza nazionale detiene il tradizionale potere legislativo e delibera per maggioranza semplice, a meno di situazioni particolari presentate dallo Statuto, come per la revisione dello stesso. Essa è composta, in ordine di precedenza, dal Presidente e dal Vicepresidente, dal Segretario che la presiede, dal Vicesegretario e dal Primo Consigliere. La Dirigenza si rinnova ogni 5 anni e viene eletta tra chi abbia già prestato come Proboviro, Delegato, Consigliere nazionale o Commissario regionale. La Dirigenza nazionale, nel suo Presidente, elargisce le benemerenze.

Art. 8
Del Consiglio nazionale e del Primo consigliere

Il Consiglio nazionale è preposto all'attuazione delle scelte compiute dalla Dirigenza ed è presieduto dal Primo Consigliere che ne riporta le posizioni sedendo a pieno titolo presso la Dirigenza e potendo chiedere la partecipazione degli altri Consiglieri alle sue sedute. Il Primo Consigliere è considerato anche Guardasigilli, ovverosia dalla sua presa visione per firma dovranno passare tutti gli atti ufficiali. Il numero minimo degli altri Consiglieri è di due, eletti tra i soci. Ulteriori Consiglieri sono eletti proporzionalmente agli iscritti con rapporto di uno ogni cento, tolti i primi cento. All'aumentare o al diminuire delle iscrizioni, i consiglieri rimarranno comunque in carica fino al nuovo momento elettivo, posto che la carica duri anni cinque e sia rinnovabile. In caso di dimissioni, rinnovo entro mesi 3.

Art. 7
Della Presidenza

Il Presidente nazionale esercita la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta in ogni circostanza, assicurandone il prestigio. Come arbitro è posto alla salvaguardia del presente Statuto e dell'armonia tra gli organi dell'Associazione. Come garante della giustizia associativa, egli vigila sul rispetto del Codice Etico potendone incaricare il Collegio dei Probiviri secondo lo Statuto.
Ogni documento associativo sarà emanato a sua controfirma, su firma del Segretario.

Il Vicepresidente nazionale coopera con il Presidente e col Segretario fornendo suggerimenti e proposte. Esso sostituisce il Presidente in caso di assenza, dimissioni o impedimento, ma solo per l'ordinaria amministrazione, sovrintendendo con gli altri organi l'elezione del nuovo Presidente entro mesi 3. In caso di sua assenza, medesimo ruolo viene svolto secondo l'ordine di precedenza di cui all'art.7 presente Titolo.

Art. 8
Della Segreteria

Al Segretario nazionale spetta l'attribuzione del tradizionale potere esecutivo. Suo è il compito e la responsabilità di perseguire i fini dell'Associazione tramite l'indirizzo decisionale della stessa e la sua ordinaria amministrazione ai fini del suo corretto funzionamento secondo lo Statuto.
Così egli coordina la Dirigenza, collabora col Presidente e amministra i Delegati che lo coadiuvano.
Ogni documento associativo sarà emanato a sua firma, su controfirma del Presidente.

Il Vicesegretario nazionale coopera col Segretario fornendo suggerimenti e proposte. Esso sostituisce il Segretario in caso di assenza, dimissioni o impedimento, ma solo per l'ordinaria amministrazione, sovrintendendo con gli altri organi l'elezione del nuovo Segretario entro mesi 3. In caso di sua assenza, medesimo ruolo viene svolto secondo l'ordine di precedenza di cui all'art.7 presente Titolo.

Art. 9
Delle Deleghe

I Delegati posso essere nominati o revocati dal Segretario per devolvere loro particolari incarichi e responsabilità in modo da assicurare un migliore svolgimento degli stessi.

Art. 10
Bandi ed elezioni

Bando è il nome dato al documento approvato dalla Commissione esaminatrice delle elezioni e redatto dalla Dirigenza in occasione delle stesse per il rinnovo di qualsiasi nuova carica. Esso è un documento pubblico volto a ribadire le modalità di elezione già contenute nel presente Statuto, deve essere presentato almeno tre mesi prima delle stesse in caso di elezioni multiple presso un Congresso oppure un mese in caso di elezione singola.

Tutte le elezioni per l'accesso ad una carica associativa si possono tenere in forma fisica o telematica e a meno di eccezionalità contenute nello Statuto si basano sulla maggioranza semplice per cui il maggior numero di voti decreta il vincitore, con validità per quorum pari al 30% dei soci chiamati al voto. Non è contemplata né prevista in alcun modo l'elezione per acclamazione.

Art. 11
Decreti

Decreto è il nome dato agli atti approvati dalla Dirigenza con maggioranza prevista dallo Statuto. Questi possono integrare il presente Statuto sotto forma di regolamenti aggiuntivi dal valore vincolante per i soci, come il Codice etico, a patto di non entrare in contrasto con lo Statuto.

Art. 11
Registri

Vi è il Registro degli iscritti, anche detto Albo, contenente l'elenco dei soci in segretezza per conformità alla legge italiana, alle sue norme e ai regolamenti vigenti in materia di privacy.
Pubblico e fruibile da tutti i soci sarà l'ammontare annuale degli iscritti.

Vi è il Registro delle cariche, contenente l'elenco di tutte le cariche associative e aggiornato ad ogni loro mutazione. Si tratta di un atto associativo di carattere pubblico, di cui è assicurata la fruibilità. Vi è il Registro degli atti, anche detto Gazzettino, contenente tutti gli atti ufficiali emanati dall'Associazione, usualmente non pubblicati ma disponibili alla fruibilità motivata di soci e organi. Un Archivio conterrà i registri e altri beni dell'Associazione dal valore storico e archivistico.

TITOLO III – DELLE REGIONI

Art. 12
Delle Regioni

La Dirigenza rappresenta l'Associazione nella sua interezza nazionale. Per una migliore applicazione sul territorio, però, questa si suddivide in Regioni, più la circoscrizione estero, cui ogni membro associativo farà riferimento a seconda della propria appartenenza territoriale.

Art. 13
Del Commissario regionale

Ad ogni entità regionale associativa sarà a vertice il proprio Commissario regionale, espresso dai membri associativi della regione con cadenza triennale. La carica è rinnovabile. Ogni Commissario avrà il compito di amministrare la propria Regione e mostrarsi attivo nella promozione dell'Associazione all'interno della sua regione con attività ed eventi propri concordati con la Dirigenza nazionale.

Art. 14
Del Consiglio regionale

Ogni Commissario regionale dovrà quindi nominare un Consiglio regionale composto da tre membri, di cui un Vicecommissario, per meglio amministrare l'ente associativo. Il Consiglio si scioglie ad ogni nuova elezione del Commissario regionale.

Art. 15
Del Coordinatore regionale

La Dirigenza nazionale avrà il compito di nominare un Coordinatore regionale per i rapporti tra l'entità regionale e la stessa struttura nazionale, da rinnovarsi ad ogni rinnovamento della stessa Dirigenza o della stessa entità regionale.

Art. 16
Commissariamento straordinario

La Dirigenza nazionale, in unanime accordo, potrà procedere al commissariamento di una o più Regioni al fine di risolvere problematiche estemporanee, a patto che l'azzeramento delle cariche regionali per la nomina del Commissario straordinario sia fortemente limitata nel tempo.

TITOLO IV – DELLA GIUSTIZIA

Art.17
Dei diritti e dei doveri, il Codice etico

I diritti generali dei soci sono il diritto di voto attivo e quello passivo secondo le modalità elettorali previste dallo Statuto e da eventuali regolamenti aggiuntivi, di essere informati sulle attività dell'Associazione, di partecipare, intervenire e votare all'Assemblea dei Soci e negli organi ove eventualmente eletti, di presentare proposte al Segretario o reclami e richieste al Presidente e alle altre cariche nazionali e regionali.

I doveri generali dei soci sono il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti aggiuntivi, il rispetto delle finalità, dei funzionamenti e dell'indirizzo generale dell'Associazione, il rispetto dei valori del decoro e della decenza, della legalità e dei principi e diritti fondamentali. Queste norme sono completate dal dovere di rispettare il Codice etico, regolamento aggiuntivo vincolante redatto dalla Dirigenza nazionale e allegato allo Statuto contenente i principi generali e le regole comportamentali alle quali si conforma l'Associazione, contenente una descrizione dei provvedimenti e delle pene che possono essere comminate dal Collegio dei Probiviri (espulsione, sospensione, recesso). Il Codice etico è un atto pubblico e deve essere pertanto fruibile per tutti, in ogni momento.

Art.18
Del Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei Probiviri spetta l'attribuzione del potere giudiziario e quindi l'amministrazione della giustizia associativa. Il Collegio non è elettivo e i suoi membri sono nominati dalla Dirigenza tramite maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. La carica, di durata quinquennale, è rinnovabile. Quest'organo agisce col compito di risolvere eventuali controversie tra iscritti (ammissione, espulsione, sospensione, recesso) e agisce sulla base del Codice etico. Il Collegio dirime questioni di interpretazione del presente Statuto. Il Collegio si costituisce Commissione esaminatrice per il corretto svolgimento delle attività di elezione. Il Collegio ha funzione di Revisore dei conti per la correzione del Bilancio.

Art. 19
Funzionamento del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si riunisce in seduta su esplicita richiesta del Presidente, della Dirigenza, o di un Commissario regionale, per ottemperare ai quesiti degli stessi in merito a quanto previsto dal Codice Etico sopracitato. Il Collegio prende decisioni a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. La Dirigenza si impegna ad assicurare la corretta osservanza delle sentenze.

Il Presidente nazionale ha la prerogativa, se l'atto è motivato, di rinviare una e una sola volta al Collegio una decisione da questi espressa affinché il caso venga nuovamente esaminato.

Art. 20
Incompatibilità

Ogni carica è esclusiva, non è cioè contemplata l'accumulazione di più cariche in capo ad un solo socio, se non per quanto riguarda le cariche di Delega e Commissariamento straordinario, compatibili con qualsiasi altra carica, e le cariche di Coordinatore regionale, compatibili con le cariche nazionali ma non con quelle regionali. Un Commissario regionale può gestire contemporaneamente più Regioni, su delibera favorevole della stessa Dirigenza.

Nel momento in cui si verifica l'incompatibilità il membro tesserato coinvolto deve motivare ufficialmente una scelta tra le due cariche entro un massimo di mesi uno, per iscritto, alla Dirigenza, pena la decadenza da entrambe.

Art. 21
Ineleggibilità

L'ineleggibilità, quivi declinata nella impossibilità di accoglimento da parte della Dirigenza o della Commissione esaminatrice le elezioni della candidatura ad una qualsiasi carica associativa in risposta al Bando relativo alla propria elezione, si verifica per le condizioni relative alla questione dinastica

di cui all'Art.3 Tit. I o per chiunque detenga cariche sociali all'interno di altre associazioni di tipo monarchico o di tipo politico, con l'esplicita esclusione di associazioni reducistiche, combattentistiche e d'arma e a meno di deroghe concesse dalla Dirigenza nazionale all'unanimità.

Art. 22
Benemerenze

La Dirigenza può con maggioranza semplice dispensare Tessere onorarie per tutti quelli che si siano distinti nella promozione dell'Associazione, o delle sue finalità, nel panorama culturale e/o monarchico, sotto forma di Diploma di Benemerenza classe bronzo, argento o oro.

La Dirigenza nazionale esercita all'unanimità la nomina dei Presidenti onorari. Tale carica può essere conferita ad una personalità che abbia contribuito alacremente all'attività, al prestigio ed alla crescita dell'Associazione. Un Presidente onorario ha il compito di consigliare la Dirigenza e di preoccuparsi del prestigio dell'Associazione. La tessera dei membri onorari è perpetua, salvo rinuncia.

TITOLO V – BILANCIO

Art. 23
Del Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività è tratto da eventuali quote di iscrizione, donazioni e versamenti volontari o da attività varie di autofinanziamento per l'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione. È vietata la ripartizione, anche indiretta, di utili, fondi e riserve, anche in ogni caso di scioglimento individuale del rapporto sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentite le autorità e salvo diverse destinazioni di legge.

Art.24
Del Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo giorno e termine l'ultimo giorno di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio la Dirigenza redige entro il mese di marzo il Bilancio, da sottoporre al Presidente e poi al Collegio dei Probiviri, costituito Revisore dei conti, previa approvazione. A tali fini la Dirigenza può avvalersi della nomina di un Tesoriere sotto forma di delega. Presidente o Tesoriere depositano annualmente il Bilancio entro l'ultimo giorno di giugno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Bilancio è un atto associativo pubblico e deve essere fruibile dai soci.

Secondo la legge, in caso di entrate inferiori a 220.000 euro annui il Bilancio è nella forma di rendiconto finanziario per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri. Negli altri casi si tratterebbe di un Bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, relazione di missione a illustrazione delle poste di bilancio, andamento economico e finanziario dell'ente e modalità di perseguimento delle finalità associative. Il Bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bilancio è fruibile dai soci tramite esplicita e motivata richiesta a mezzo raccomandata o pec e con presentazione dei propri documenti sociali e d'identità in corso di validità presso la Dirigenza nazionale.

TITOLO VI – REVISIONE

Art.25
Revisione

Proposte di modifica allo Statuto o al Codice etico sono proposte dalle cariche nazionali e dai Commissari regionali e vengono approvate dal consesso di Dirigenza e Consiglio nazionale per votazione fisica o telematica a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
L'Art. 3 Tit. I è immodificabile.

Art.26
Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazione e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.

Art.27
Scioglimento

All'impossibilità di portare avanti le finalità statutarie l'Associazione, nella sua Dirigenza nazionale, può proporre il proprio scioglimento all'Assemblea dei Soci, votante fisicamente e non telematicamente a maggioranza qualificata dei 3/4 con quorum del 50% dei soci.